

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 069 DEL 20 FEBBRAIO 2012

---

OGGETTO: PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITÀ TEMPORANEA  
IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO

---

L'anno duemiladodici il venti del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE		X
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'OSPITALITÀ TEMPORANEA IN ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ATTO DI INDIRIZZO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 "Norme in materia di Edilizia Sociale" all'art. 25 consente all'ente gestore di alloggi di Edilizia Sociale di concedere l'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo richiedente;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R con il quale è stato emanato il "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3" che all'art. 16 prevede che si possa concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno a persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio, nonché per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena, sempre che l'ingresso dell'ospite non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza;

Precisato, ai sensi del suddetto regolamento:

- che la concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento alla situazione economica dei soggetti ospitati;
- che i soggetti ospitati non hanno diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso;
- che l'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare in ragione della concessione dell'ospitalità non dà diritto all'assegnatario di avanzare richiesta di cambio alloggio;
- che l'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta la rescissione della convenzione di locazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2010;
- che qualora il soggetto ospitato, al termine dell'anno, non risulti iscritto da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell'assegnatario, la richiesta di ospitalità può essere rinnovata da parte dell'assegnatario;
- che l'ospitalità breve è autorizzabile anche qualora comporti la perdita di uno o più dei requisiti per la permanenza, ferma restando la conseguente revisione del canone di locazione;

Ritenuto, per quanto riguarda l'argomento in oggetto, di equiparare gli alloggi di proprietà comunali di Edilizia Sociale e quelli assegnati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Viste:

- la Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- il D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 recante “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di concessione dell'ospitalità temporanea per il periodo di un anno negli alloggi di proprietà comunale con riferimento alle condizioni previste dalla normativa sopra citata e con riguardo al diritto ai familiari stranieri di mantenere o riacquistare l'unità familiare;

Ritenuto di circostanziare gli aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno si seguenti soggetti:

- ✓ coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- ✓ convivente more uxorio, previa dichiarazione con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente;
- ✓ figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso;
- ✓ figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- ✓ genitori a carico, qualora non abbiano altri figli anche nel paese di origine o di provenienza, che siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
- ✓ ascendenti di 2° grado (nonni), secondo la legislazione italiana, qualora non abbiano altri figli ovvero siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
- ✓ figli maggiorenni, qualora si verificano documentate situazioni in cui l'assegnatario di un alloggio di proprietà comunale, per età avanzata o per gravi motivi di salute e/o condizioni invalidanti ed in mancanza di altri componenti il nucleo familiare in grado di provvedervi, debba ricorrere all'assistenza continuativa;

Precisato che in tutti i casi suddetti, qualora si tratti di cittadini extracomunitari, l'ospitalità può essere concessa se l'ospite è già legalmente soggiornante in Italia, quindi in regola con il permesso di soggiorno da presentarsi agli uffici;

Ritenuto di concedere l'ospitalità, verificati i requisiti, previa presentazione da parte dell'assegnatario richiedente l'ospitalità dell'idoneità igienico/sanitaria e di ricettività dell'alloggio rilasciata dall'A.S.L. di riferimento;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, dietro richiesta dell'assegnatario, un'ospitalità breve, per il periodo massimo di tre mesi, per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'art. 25, comma 3 della Legge 17 febbraio n. 3 l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente

del nucleo richiedente; le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

1. di equiparare, per ciò che concerne l'istituto dell'ospitalità, gli alloggi di proprietà comunali di Edilizia Sociale e quelli assegnati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
2. di circostanziare gli aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno ai seguenti soggetti:
  - ✓ coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
  - ✓ convivente more uxorio, previa dichiarazione con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente;
  - ✓ figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso;
  - ✓ figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  - ✓ genitori a carico, qualora non abbiano altri figli anche nel paese di origine o di provenienza, che siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
  - ✓ ascendenti di 2° grado (nonni), secondo la legislazione italiana, qualora non abbiano altri figli ovvero siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
  - ✓ figli maggiorenni, qualora si verificino documentate situazioni in cui l'assegnatario di un alloggio di proprietà comunale, per età avanzata o per gravi motivi di salute e/o condizioni invalidanti ed in mancanza di altri componenti il nucleo familiare in grado di provvedervi, debba ricorrere all'assistenza continuativa;
3. di precisare che in tutti i casi suddetti, qualora si tratti di cittadini extracomunitari, l'ospitalità può essere concessa se l'ospite è già legalmente soggiornante in Italia, quindi in regola con il permesso di soggiorno da presentarsi agli uffici;
4. di concedere ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, dietro richiesta dell'assegnatario, un'ospitalità breve, per il periodo massimo di tre mesi, per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena;
5. di concedere ai sensi dell'art. 25, comma 3 della Legge 17 febbraio n. 3 l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente; le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione

numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio;

6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-